

**Penale Sent. Sez. 6 Num. 35681 Anno 2019**

**Presidente: PETITTI STEFANO**

**Relatore: VIGNA MARIA SABINA**

**Data Udiienza: 30/05/2019**

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

DI MARTINO VINCENZO nato a SAPRI il 05/02/1985

avverso la sentenza del 11/10/2018 della CORTE APPELLO di POTENZA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SABINA VIGNA;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CIRO ANGELILLIS che ha concluso chiedendo l'inammissibilita' del ricorso.

udito il difensore, avvocato FERNANDO MARIO ANTONIO LETTIERI del foro di LAGONEGRO difensore di fiducia di DI MARTINO VINCENZO, che ha insistito nell'accoglimento dei motivi di ricorso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

## RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Potenza ha confermato la sentenza con la quale il 12/01/2016 il Tribunale di Lagonegro ha condannato Di Martino Vincenzo per due episodi di evasione dagli arresti domiciliari verificatisi il 26/06/2011 e il 28/08/2011 alla pena di mesi nove di reclusione.

In particolare, il 26/06/2011 l'imputato, dopo essersi recato al Ser. D., si tratteneva a parlare con il padre titolare del bar sito sotto casa dell'imputato, mentre il 28/08/2011 era sorpreso all'interno del portone dello stabile ove abitava, intento a preparare con altre persone delle lenze da pesca.

2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione De Martino Vincenzo, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 522 cod. proc. pen. e conseguente nullità della sentenza impugnata. In ordine agli episodi per cui è intervenuta condanna, l'editto accusatorio è privo di contestazione posto che l'imputazione è fondata sulla interruzione, rimasta priva di prova, delle mansioni lavorative, allo svolgimento delle quali era stato autorizzato dal giudice cautelare.

Nel corso del dibattimento un operante riferiva di un accertamento effettuato il 28 agosto 2011 allorché l'imputato era sorpreso nel portone del suo stabile abitativo intento ad allestire con amici una lenza per la pesca. Al di là dell'incontro con amici, non si era verificata alcuna violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza di custodia, posto che nessun accertamento era stato compiuto in ordine al fatto se il portone fosse o meno di esclusiva pertinenza dell'abitazione.

Sempre nel corso del dibattimento, altro operante riferiva di un accertamento effettuato il 26 giugno 2018 allorché l'imputato, di ritorno dal Ser.D., ove era autorizzato a recarsi, era visto in compagnia del padre fermo davanti al bar Makere a brevissima distanza dalla propria abitazione. Lo stesso giorno l'imputato si era effettivamente recato presso il Ser.D. e aveva telefonicamente avvisato i carabinieri dell'orario di uscita ma non anche dell'orario di rientro. Non è ravvisabile il reato poichè non è stato effettuato alcun accertamento sulla distanza tra la sede del Ser.T. e il luogo di abitazione e sul fatto se l'imputato avesse cambiato direzione da quella normalmente seguita e se, durante il percorso, fosse accaduto qualcosa che ne avesse rallentato il rientro.

Nel capo di imputazione sono rinvenibili espressioni del tutto generiche, quali "usciva dall'abitazione (...), fuori degli orari consentiti intrattenendosi con terze persone fino al 10 settembre 2011".

Nel caso in cui venga escluso anche solo uno dei due episodi si chiede l'eliminazione della continuazione e la rideterminazione della pena.

2.2. Vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

2.3. Violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-*bis* cod. pen. in considerazione della esiguità del disvalore, della tenuità del danno, del grado di colpevolezza, della natura estemporanea del fatto.

2.4. Violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen., essendo intervenuta la prescrizione del reato.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito indicate.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.

2.1. Deve premettersi che sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto contestato sia mutato nei suoi elementi essenziali, così da provocare una situazione di incertezza e di cambiamento sostanziale della fisionomia dell'ipotesi accusatoria capace di impedire o menomare il diritto di difesa dell'imputato (Sez. 6, n. 6346 del 09/11/2012, 2013, Domizi e altri, Rv. 254888); occorre quindi una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; l'indagine volta ad accertare la violazione del principio non si esaurisce nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione (Sez. U, Sentenza n. 36551 del 8 15/07/2010, Carelli, Rv. 248051; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205619).

Nel caso in esame deve rilevarsi che nel capo di imputazione è puntualmente indicata, fra le condotte di evasione, quella di essere uscito senza autorizzazione dall'abitazione ove era ristretto fuori dagli orari consentiti, intrattenendosi con terze persone. Ed inoltre, nel corso dell'istruttoria

dibattimentale erano pacificamente emerse le due violazioni del giugno e dell'agosto 2011, sulle quali erano chiamati a testimoniare i due operanti indicati in lista testi, e su di esse la difesa è stata, quindi, messa in grado di difendersi come correttamente evidenziato in sentenza.

2.2. Quanto alla violazione relativa all'essersi intrattenuto all'interno dell'androne di ingresso per predisporre delle esche da pesca, deve rilevarsi che agli effetti dell'art. 385 cod. pen. deve intendersi per abitazione il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell'abitazione e non ne costituisca parte integrante, al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell'imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà (Sez. 6, n. 4830 del 21/10/2014 - dep. 02/02/2015 - Rv. 262155; Sez. 6, n. 47317 del 28/10/2016, Rv. 268500).

2.3. Quanto all'altro episodio di evasione per cui è intervenuta condanna, deve osservarsi che configura il delitto di evasione e non l'ipotesi di trasgressione alle prescrizioni imposte, sanzionabile ex art. 276 cod. proc. pen., l'allontanamento della persona sottoposta alla misura degli arresti domiciliari dal luogo di detenzione in un orario che si ponga in termini di inconciliabilità con la fascia oraria prefissata dall'autorità giudiziaria nel provvedimento cautelare (vedi Sez. 6, n. 3744 del 09/01/2013 Rv. 254289. Trattasi di fattispecie nella quale l'imputato era stato sorpreso fuori della propria abitazione più di mezz'ora oltre l'orario previsto per farvi rientro).

Peraltro, come puntualmente evidenziato dalla Corte di appello, l'autorizzazione rilasciata all'imputato per recarsi al Ser. D. riguardava unicamente la giornata del martedì, quindi il 26/06/2011 - che cadeva di domenica - l'imputato si era recato *sua sponte* violando in tal modo la prescrizione di rimanere all'interno del domicilio.

In ogni caso anche se fosse stato autorizzato, ma ciò non risulta, si era trattenuto al di fuori dall'abitazione ben oltre l'orario fissato dall'autorità giudiziaria.

3. Quanto al secondo motivo, deve rilevarsi che effettivamente la sentenza della Corte d'Appello di Potenza non si confronta con il motivo della difesa relativo alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena all'imputato.

Tuttavia, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, la mancata motivazione in ordine ai motivi di appello non comporta automaticamente la nullità della sentenza, ma è necessario verificare che non si

tratti di motivi manifestamente infondati, o altrimenti inammissibili, o comunque non concernenti un punto decisivo, oppure se la motivazione della sentenza impugnata non contenga argomentazioni e accertamenti che risultino incompatibili con tali motivi o siano tali da consentire alla Corte stessa di procedere ad una integrazione della motivazione sulla base degli argomenti posti a fondamento delle sentenze di primo e di secondo grado. (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 2015, Bianchetti, Rv. 263157; Sez. 3, n. 10156 del 01/02/2002, Poggi P, Rv. 221114).

Nel caso in esame il motivo formulato innanzi alla Corte di appello era palesemente viziato da genericità posto che si limitava, in subordine alle altre istanze formulate, a chiedere tale beneficio senza motivare le ragioni per le quali esso doveva essere concesso.

#### 4. Il terzo motivo è inammissibile.

La causa di esclusione della punibilità ex art. 131-*bis* cod. pen. non era richiesta dalla difesa nell'atto di appello con la necessaria indicazione dei motivi a sostegno, ma era solo verbalizzata all'udienza di discussione, risultando così del tutto generica e rendendo di conseguenza inammissibile il motivo di ricorso per cassazione.

In ogni caso deve evidenziarsi che la Corte di appello ha, comunque, motivato sul punto, sottolineando che nel caso di specie non poteva ravvisarsi la particolare tenuità del fatto in considerazione della pluralità delle condotte poste in essere dall'imputato, della riottosità dallo stesso manifestata rispetto all'osservanza dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria, dell'esistenza di una precedente condanna del Di Martino per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e dei rischi a cui era stato esposto il bene giuridico protetto.

5. Non può porsi, infine, in questa sede la questione della declaratoria della prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza d'appello, in considerazione della manifesta infondatezza del ricorso.

La giurisprudenza di questa Corte Suprema ha, infatti, più volte chiarito che "l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen." (Cass. pen., Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De Luca, rv. 217266: nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. un., 2 marzo 2005, n. 23428, Bracale, rv. 231164, e Sez. un., 28 febbraio 2008, n. 19601, Niccoli, rv. 239400).

6. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.


**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 30 maggio 2019

Il Consigliere estensore

Maria Sabina Vigna



Il Presidente

Stefano Petitti

